



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

► PREMESSA

Si riportano, di seguito, alcune note illustrative delle principali novità normative introdotte nel primo trimestre del 2010 per effetto del recepimento delle direttive 2007/36/CE e 2006/43/CE.

Nella sezione I verrà verranno analizzate alcune delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27, gennaio 2010, n. 27; nella sezione II quelle introdotte dal D.Lgs., 27 gennaio 2010, n. 39.

SEZIONE I

► 1. Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (il “Decreto”) l’Italia ha provveduto al recepimento della direttiva 2007/36/CE (la “Direttiva”) del Parlamento Europeo e del Consiglio, in tema di esercizio di alcuni diritti amministrativi degli azionisti di società quotate.

La Direttiva, in particolare, indica, fra i propri *consideranda*, l’obiettivo di risolvere le problematiche connesse all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto, sul presupposto implicito che l’armonizzazione delle regole in tema di convocazione, intervento e voto in assemblea costituiscano uno strumento fondamentale per correlare la libera circolazione dei capitali fra i Paesi dell’Unione al pieno esercizio dei diritti amministrativi connessi all’investimento azionario.

In tale prospettiva, il legislatore comunitario detta una serie di regole orientate principalmente a rafforzare la partecipazione dei piccoli azionisti. Tali regole sono classificabili secondo tre categorie tematiche: *i*) informativa *pre* e *post* assembleare; *ii*) dialettica assembleare; *iii*) agevolazione dell’intervento e voto in assemblea.

Il convincimento, espresso dal terzo considerando della direttiva, è quello secondo cui un controllo effettivo da parte degli azionisti sia una condizione preliminare per un buon governo societario e, come tale, debba essere agevolato e incoraggiato.

In Italia, le modifiche introdotte dal Decreto interessano principalmente la disciplina delle società “aperte”, quelle cioè che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, incidendo in maniera significativa sul TUF; l’occasione, tuttavia, è valsa anche ad introdurre alcune regole nel libro V, capo V del codice civile, dedicate alle sole s.p.a. “chiuse”, a quelle società, cioè, che, non facendo ricorso al capitale di rischio, restano soggette alle regole del diritto comune.

► 2. MODIFICHE AL CODICE CIVILE

- CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI (Art. 2367 cod. civ.)

In punto di convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza, viene introdotta la distinzione tra s.p.a. “chiuse” e “aperte”: per le prime, la richiesta deve provenire, come in passato, da una minoranza pari (o inferiore, se previsto nello statuto) al 10% del capitale; nelle seconde, invece, è richiesta una percentuale rappresentativa almeno del 5% del capitale.



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

- ASSEMBLEA IN UNICA CONVOCAZIONE (Artt. 2368 – 2369 cod. civ.)

Di estremo rilievo per le società quotate è la novità data dalla possibile introduzione, su base statutaria, di un'assemblea in unica convocazione.

Sulla base dell'esperienza secondo la quale nelle società quotate è dato conoscere in anticipo, in via informale, se l'assemblea si terrà o meno in prima convocazione, si consente, mediante un sistema di "opt in" statutario, di limitare l'adunanza assembleare ad un'unica seduta, con conseguente riduzione di oneri a carico delle società.

Stabilisce il nuovo testo dell'art. 2369 cod. civ. che nelle società "aperte" «Lo statuto [...] può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo».

Ne deriva che, limitatamente alle s.p.a. "aperte" che si avvalgano della relativa facoltà:

- i) l'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia la porzione di capitale rappresentata dai partecipanti e delibererà a maggioranza assoluta di questi, salve le diverse maggioranze più elevate previste dallo statuto;
- ii) l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/5 del capitale e delibererà con il voto favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

- ESPRESSIONE DEL VOTO IN VIA ELETTRONICA (Art. 2370 cod. civ.)

Rilevante è anche l'innovazione riguardante sia le s.p.a. "chiuse" sia quelle "aperte" contenuta nel quarto comma dell'art. 2370 cod. civ., che consente l' "espressione del voto in via elettronica".

Pertanto, in presenza di un'apposita opzione statutaria, sarà possibile l'espressione del voto non solo per corrispondenza, ma anche in forma elettronica, considerandosi il socio che si avvalga di tale facoltà a tutti gli effetti intervenuto in assemblea.

Al riguardo, occorre interrogarsi sulle modalità che potranno essere concretamente utilizzate per consentire che l'esercizio del voto in forma elettronica avvenga in sicurezza, anche al fine di evitare possibili contestazioni. In assenza di precise indicazioni legislative nei riguardi delle società chiuse, sembra plausibile ritenere che la definizione delle modalità tecniche di espressione del voto sia rimessa all'autonomia privata, purché tali modalità siano idonee a garantire la regolarità della votazione.

Per le società aperte, invece, valgono le garanzie specifiche previste dal nuovo art. 127 TUF che rimette alla Consob la definizione con regolamento delle modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'art. 2370, comma 4, cod. civ.

► 3. Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

Ma le novità maggiori sono quelle introdotte nel TUF e che trovano applicazione con esclusivo riguardo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Sul solco tracciato dalla Direttiva, il Decreto introduce una serie di regole orientate a garantire una maggiore informativa *pre* e *post* assemblea, a favorire una maggiore dialettica all'interno del procedimento assembleare, nonché ad agevolare l'intervento e la votazione dei soci in assemblea, anche attraverso lo strumento delle deleghe.

- INFORMATIVA ASSEMBLEARE

Nell'orbita dell'informativa assembleare gravitano le disposizioni introdotte dai nuovi articoli 125-bis, 125-ter, 125-quater TUF.

Per quanto concerne l'informativa *pre*-assembleare il Decreto segue tre direttrici fondamentali che interessano il "tempo", il "luogo" ed il contenuto e dell'informazione medesima.

In relazione al "tempo" dell'informazione, l'art. 125-bis del TUF riproduce la regola generale secondo cui l'assemblea delle società aperte è regolarmente convocata mediante pubblicazione del relativo avviso entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Tale termine, tuttavia:

- i) è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea per le delibere aventi ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e controllo;



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

ii) è, al contrario, posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite); 2447 (riduzione del capitale al di sotto del limite legale); 2487 (nomina e revoca dei liquidatori).

Nel caso *sub i*) la *ratio* dell'estensione temporale può essere ravvisata nell'esigenza di consentire anche alle minoranze di meglio organizzarsi nella presentazione delle liste di propri candidati ai sensi dell'art. 148-ter del TUF; nell'ipotesi *sub ii*), la riduzione del termine è correlata alle esigenze di celerità tipicamente connesse all'adozione di quelle delibere.

In relazione al "luogo" dell'informazione, il sito internet della società diviene non solo lo spazio virtuale di pubblicazione ufficiale dell'avviso di convocazione, ma si arricchisce anche di informazioni e contenuti finalizzati a rendere maggiormente informati gli azionisti per l'intervento e l'espressione del voto in assemblea. Per effetto del nuovo art. 125-*quater* TUF oggi è consentito all'azionista disporre con largo anticipo:

- dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea (*i.e.* bilanci, relazioni, *memoranda* illustrativi, presentazioni);
- dei moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- delle informazioni sulla composizione del capitale sociale.

A ciò si aggiunga, che il contenuto dell'avviso di convocazione si arricchisce al punto da divenire un vero e proprio *vademecum* armonizzato sull'esercizio del voto, con un grado di dettaglio comune ai vari Paesi membri dell'Unione.

In tale prospettiva, dovrebbe risultare notevolmente agevolato l'intervento in assemblea anche per gli investitori provenienti dagli altri Stati europei, realizzandosi così quell'obiettivo, indicato dal primo considerando della direttiva, consistente nell'adottare misure atte a risolvere le problematiche concernenti l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

Sotto tale profilo, il nuovo art. 125-*bis*, comma 4, TUF, nel recepire le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della Direttiva, prevede che l'avviso di convocazione debba contenere, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche l'elenco delle materie da trattare e, in particolare:

1) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e le informazioni riguardanti:

- a) il diritto di porre domande prima dell'assemblea;
- b) i termini entro i quali possono essere esercitati il diritto di integrare l'ordine del giorno nonché, anche mediante rimando al sito internet della società, maggiori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;
- c) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli da utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per effettuare la notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- d) l'identità del soggetto indipendente eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto e le modalità e i termini con i quali i soci possono conferire le deleghe;
- e) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsti dallo statuto;

2) l'indicazione della data nella quale occorrerà avere la qualità di soggetto avente diritto al voto al fine di partecipare all'assemblea;

3) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

4) l'indirizzo del sito internet ove gli interessati possono acquisire la documentazione occorrente per lo svolgimento dell'assemblea.

Si osserva che la diffusione delle informazioni sulle procedure da seguire nelle ipotesi *sub c*), *d*), *e*) del punto 1, semplificheranno notevolmente l'intervento degli azionisti stranieri oltre che di quelli nazionali: gli uni e gli altri potranno fare *esclusivo* riferimento all'avviso di convocazione per conoscere in anticipo le formalità richieste per l'esercizio del voto per delega o a distanza.

Di assoluta novità è anche la tematica dell'informativa *post*-assembleare introdotta dall'art. 125-*quater*, comma 2, in recepimento dell'art. 14 della Direttiva, che pone a carico della società l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea, un rendiconto analitico delle risultanze delle votazioni, con specifica indicazione della percentuale di capitale rappresentata in assemblea, nonché del numero di voti favorevoli contrari e astenuti rispetto a ciascuna proposta di delibera. In ogni caso, il verbale dell'assemblea dovrà essere reso disponibile sul sito internet entro trenta giorni dalla stessa.



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

- DIALETTICA ASSEMBLEARE

I nuovi artt. 126-*bis* e 127-*ter* TUF attribuiscono alle minoranze attive strumenti di *voice*, idonei a sollecitare una dialettica assembleare informata sia su argomenti posti all'ordine del giorno sia su questioni che una minoranza qualificata intenda sottoporre all'esame di un'assemblea già convocata.

A quest'ultima finalità risponde l'art. 126-*bis* TUF che, nel confermare il diritto dei soci che detengono - anche congiuntamente -almeno il 2,5% del capitale di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (purché non si tratti di materie sulle quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione) impone di predisporre una relazione *ad hoc* sugli ulteriori argomenti.

Di tale integrazione deve essere data notizia, a cura degli amministratori, sul sito internet della società almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Resta da chiedersi se gli amministratori abbiano la facoltà di rifiutare legittimamente l'integrazione dell'ordine del giorno nell'ipotesi in cui la richiesta difetti dei requisiti se non risulti corredata della documentazione prevista dall'art. 126-*bis*.

Altra novità è data dalla previsione di cui all'art. 127-*ter* TUF che attribuisce al socio, *uti singulus*, il diritto di porre domande su materie poste all'ordine del giorno anche *prima* dell'assemblea. Tale strumento, tuttavia, rischia di avere un'utilità marginale, posto che la società, ai sensi della nuova disposizione, è legittimata a fornire una risposta anche "*durante*" l'assemblea.

Un ulteriore stimolo alla dialettica assembleare, poi, potrà derivare dal nuovo art. 83-*duodecies* TUF che prevede l'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati.

Il sistema di identificazione potrà essere attivato su iniziativa della stessa società - la quale potrà chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti ed il numero di azioni registrate sui relativi conti ad essi intestati e sarà successivamente tenuta a pubblicare tali risultanze mettendole gratuitamente a disposizione di tutti gli azionisti - o anche, qualora lo statuto lo consenta, su iniziativa di una minoranza di soci, con ripartizione dei costi fra la società e i soci richiedenti.

- INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Oltre alla possibilità, sopra descritta, di poter esercitare il voto in modalità elettronica, a condizione che lo statuto della società lo consenta, risulta notevolmente agevolato il conferimento delle deleghe per effetto delle innovazioni introdotte dagli artt. 135-*novies* e ss.

In particolare si segnala, per la sua portata innovativa, l'art. 135-*undecies* che consente alle società quotate di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto anche limitatamente ad alcune delle proposte di delibera. In questo caso, il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che, in relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto al rappresentante, le azioni sono computate nel *quorum* costitutivo ma non deliberativo.

Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a segnalare eventuali interessi di cui risulti portatore per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera.

- AZIONI CON DIVIDENDO MAGGIORATO

L'art. 127-*quater* TUF consente di emettere azioni con dividendo maggiorato, attraverso un sistema di "*opt-in*".

Si tratta di un incentivo rivolto ai piccoli azionisti, come tali intendendosi coloro che detengano una partecipazione entro il limite del 0,5% del capitale della società (o la minore percentuale indicata dallo statuto) e che, al contempo, non abbiano esercitato, anche congiuntamente e temporaneamente, un'influenza dominante ovvero notevole sulla società per effetto di un patto parasociale. Per l'applicazione di questo nuovo strumento è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

- l'esistenza di un'espressa opzione statutaria;



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

- le azioni siano detenute in via *continuativa* dal medesimo azionista per *almeno* un anno;
- la maggiorazione del dividendo sia riconosciuta nei limiti del 10% del dividendo distribuito alle altre azioni.

Ai sensi dell'art. 127-*quater*, comma 3, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito – esclusi i trasferimenti per causa di morte – implica la perdita dei benefici in parola.

► 4. Osservazioni conclusive

Molte delle novità introdotte dal Decreto soggiacciono a un regime di “*opt in*” statutario: l'innovazione non è automatica, ma dunque resta subordinata alla volontà effettiva della società di dotarsi di strumenti atti a agevolare la partecipazione in assemblea, soprattutto da parte di azionisti stranieri, procedendo alla modifica in tal senso dello statuto sociale, secondo le ordinarie regole e modalità.

Al contrario, la novità legata alla facoltà attribuita al socio di conferire la delega al rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* può essere vanificata da una espressa determinazione statutaria che la escluda.

Sarà dunque fondamentale, soprattutto per quelle società che intendano avere una “vocazione” internazionale, sfruttare appieno le novità introdotte dal Decreto attraverso un opportuno *restyling* statutario, in modo da risultare attrattive anche per gli investitori stranieri: sotto tale profilo, il voto in forma elettronica potrà certamente contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di agevolare l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

SEZIONE II

► 1. Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

In data 23 marzo 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il “Decreto”), che dà attuazione alla direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti.

Alcuni dei principi contenuti nella suddetta direttiva, peraltro, erano già stati recepiti con la legge 262/2005 (c.d. legge sul risparmio) che aveva modificato la disciplina della revisione contenuta nel D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”).

Il Decreto, entrato in vigore lo scorso 7 aprile, accorpa in un unico testo normativo l'insieme delle disposizioni in materia di revisione legale dei conti, abrogando una serie di provvedimenti legislativi (tra i quali, il D.Lgs. 88/92 sull'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; la legge 132/97, recante nuove norme in materia di revisione contabile; il DPR 99/98, recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) e coordinando le disposizioni attualmente contenute all'interno del codice civile, del TUF, del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).

Le disposizioni di maggiore interesse del Decreto sono contenute negli artt. da 9 a 19 (in materia di “svolgimento della revisione legale” e di “enti di interesse pubblico”); il resto delle disposizioni riguarda il controllo della qualità, l'abilitazione e la formazione dei revisori, il registro dei revisori legali e delle società di revisione, la vigilanza, le sanzioni amministrative e penali e la cooperazione internazionale.



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

► 2. Conferimento dell'incarico di revisione

Con riguardo al tema del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, il Decreto prevede regole diverse a seconda del tipo di società soggetta a revisione.

- Società a responsabilità limitata

Una prima novità introdotta si registra con riferimento alle società a responsabilità limitata. Il Decreto, infatti, riforma l'art. 2477 cod. civ., prevedendo l'obbligo di nomina del collegio sindacale non soltanto quando il capitale minimo della società sia pari a quello di una società per azioni o siano stati superati per due esercizi consecutivi i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, ma anche quando la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché quando controlli una società obbligata alla revisione legale.

L'ultimo comma del novellato art. 2477 cod. civ. prevede che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti precedentemente indicati è tenuta a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. In mancanza, la nomina è disposta dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (art. 37, comma 26 del Decreto).

- Società per azioni "chiuse"

Ai sensi dell'art. 37, ottavo comma, del Decreto, che modifica l'art. 2409-bis cod. civ., le società per azioni "chiuse" che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina (art. 2409-bis, terzo comma, cod. civ., vecchio testo), possono attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale.

L'incarico di revisione, ai sensi dell'art. 13 del Decreto è conferito dall'assemblea *su proposta motivata dell'organo di controllo* e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato senza limiti per i trienni successivi. All'atto del conferimento dell'incarico, inoltre, l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore e gli eventuali criteri di adeguamento dello stesso.

- Enti di interesse pubblico

Il principale tratto di novità della disciplina introdotta dal Decreto riguarda l'introduzione della categoria dei c.d. "enti di interesse pubblico".

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, sono enti di interesse pubblico, tra gli altri, le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi, le imprese di assicurazione, le banche, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata degli strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Negli enti di interesse pubblico, nelle società da questi controllate, nelle società che li controllano e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale (art. 16, secondo comma, del Decreto).

Ai sensi dei commi terzo e seguenti dell'art. 16, è tuttavia rimesso al potere regolamentare della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, *ratione materiae*, la facoltà di:

i) individuare le società controllate da enti di interesse pubblico e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, cod. civ., la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale;

ii) individuare le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di revisione legale dei conti;

iii) esentare, in tutto o in parte, le società di cui al comma 1 dell'art. 16 del Decreto dall'obbligo di osservare



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

una o più disposizioni relative agli enti di interesse pubblico.

Per quanto riguarda la durata del mandato di revisione, l'art. 17, primo comma, del Decreto prevede che *«l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico»*.

Una questione interpretativa particolarmente controversa si pone con riguardo alla possibilità di rinnovo dell'incarico al medesimo revisore da parte di società precedentemente assoggettate a revisione contabile ex art. 2409-bis cod. civ. (vecchio testo) e oggi, in forza della nuova disciplina, tenute a conferire un incarico novennale ai sensi dell'art. 17 Decreto (si pensi, ad esempio, alle società con azioni diffuse). Come noto, l'art. 2409-quater cod. civ., oggi abrogato, prevedeva la possibilità di rinnovare l'incarico alla medesima società di revisione senza limiti, mentre l'art. 17 del Decreto, applicabile a taluni tipi di società precedentemente soggette alla disciplina codicistica, non chiarisce se, ai fini del conteggio del limite novennale, si debba tener conto dei mandati già svolti dalla società di revisione.

In assenza di una disciplina transitoria tra il "vecchio" e il "nuovo" sistema, il tenore letterale e la *ratio* dell'art. 17 del Decreto, intesa ad evitare un consolidamento ultranovennale dell'attività di revisione contabile in capo al medesimo soggetto, suggeriscono un'interpretazione restrittiva che non consenta il rinnovo dell'incarico al precedente revisore, quantomeno nei casi in cui il revisore abbia già rivestito tale ruolo complessivamente per nove esercizi.

Negli enti di interesse pubblico è inoltre prevista (art. 19 del Decreto) l'istituzione di un *comitato per il controllo interno e la revisione contabile*, incaricato di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati e sull'indipendenza del revisore legale.

Il comitato si identifica, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società: *i)* nel collegio sindacale; *ii)* nel consiglio di sorveglianza o in un comitato costituito al suo interno; *iii)* nel comitato per il controllo sulla gestione.

▶ 3. Esercizio della professione di revisore e requisiti di indipendenza

L'abilitazione alla professione di revisore è regolata dall'art. 2 del Decreto che richiede, oltre alla sussistenza dei consueti requisiti di onorabilità, il previo conseguimento di una laurea triennale in materie economiche, aziendali o giuridiche *“individuata con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob”*, nonché lo svolgimento di un periodo di tirocinio e il superamento di un esame di idoneità professionale.

Una delle principali novità portate dal Decreto riguarda la definizione delle (nuove) regole volte a garantire l'indipendenza del revisore nei confronti delle società soggette a revisione.

Una prima modifica al sistema precedente riguarda l'eliminazione della regola secondo la quale l'oggetto sociale di società di revisione deve essere limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende.

A fronte di tale "apertura", il legislatore ha preferito introdurre regole più stringenti con riferimento alle *relazioni* tra società di revisione e società sottoposte a revisione, distinguendo – con riguardo a queste ultime – il caso in cui la società sottoposta a revisione legale sia un ente di interesse pubblico dal caso in cui non lo sia.

Per quanto riguarda le società non facenti parte della categoria di ente di interesse pubblico, il Decreto, con una clausola generale, dispone: *«il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta*



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

compromessa» (art. 10, secondo comma).

Sempre al fine di garantire l'indipendenza, inoltre, il corrispettivo del revisore non può essere subordinato a alcuna condizione o dipendere da servizi diversi presati dal revisore o da soggetti della sua rete e deve garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori (art. 10, comma 9 e 10).

Per i revisori legali degli enti di interesse pubblico sono invece prescritti *requisiti di indipendenza* speciali e, in particolare, il *divieto di prestare una serie di servizi* diversi da quelli di revisione nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione o di società del gruppo (art. 17, terzo comma, del Decreto).

In particolare, l'art. 17 prevede che le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale *non possano fornire a enti di interesse pubblico soggetti a revisione una serie di servizi*, tra cui, per citare soltanto i principali, la tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio, servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro *veritate*, la gestione esterna dei servizi di controllo interno, l'intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento.

Sempre ai fini della salvaguardia dell'indipendenza del revisore e della società di revisione, è disposto che il responsabile della revisione legale dei conti di *enti di interesse pubblico* debba essere sostituito passati sette anni dal conferimento dell'incarico.

Analogamente, il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico.

► 4. Controllo della qualità

L'art. 20 del Decreto sottopone i revisori e le società di revisione a un periodico controllo della qualità: tale controllo dovrà essere effettuato almeno ogni sei anni nel caso non svolgano la revisione legale su enti di interesse pubblico e almeno ogni tre anni per gli iscritti nel registro che svolgano la revisione legale su enti di interesse pubblico.

Il controllo della qualità, a termini dell'art. 20, quinto comma, del Decreto, dovrà essere *“basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include[ndo] una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale”*.

I soggetti incaricati del controllo in considerazione dovranno dar conto dell'esito dei controlli in un'apposita relazione, contenente eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale.

► 5. Responsabilità civile del revisore

Il Decreto ha ridisciplinato anche il tema della responsabilità dei revisori e delle società di revisione legale (art. 15), con l'abrogazione della disciplina contenuta negli artt. 2409-seies cod. civ. e 164 del TUF (artt. 37, comma 9 e 40, comma 20 del Decreto).

La nuova norma ha stabilito il principio della responsabilità solidale dei revisori tra loro e degli amministratori nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi. Nei soli rapporti interni, invece, i revisori sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (cfr. artt. 1298 e 2055 cod. civ.).



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

Un ibrido tra responsabilità solidale e responsabilità parziaria appare, invece, il regime di responsabilità previsto per i “responsabili della revisione” e per i “dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione”.

A norma dell'art. 15, comma 2, del Decreto, tali soggetti sono responsabili “in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati [...] entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato”.

La limitazione della responsabilità in funzione del danno effettivamente cagionato, tuttavia, non sembra costituire un criterio di ripartizione interna della responsabilità tra gli obbligati, bensì un limite alle possibili pretese avanzate dai creditori¹. In punto di responsabilità dei soggetti di cui al citato art. 15, comma 2, del Decreto sembrerebbe dunque confermato lo schema della solidarietà passiva.

È stato mantenuto in 5 anni il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore. La nuova norma, tuttavia, precisa che lo stesso decorre dalla «data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento» (art. 15, comma 3). Appare evidente la discontinuità rispetto al sistema delle responsabilità degli organi sociali, posto che la permanenza dell'incarico di revisione legale dei conti non sospende il termine di decorrenza della prescrizione, come a quanto previsto per gli amministratori (art. 2941, n. 7 cod. civ.)².

► 6. Regime transitorio

Sebbene, come segnalato in precedenza, il Decreto sia tecnicamente entrato in vigore dal 7 aprile scorso, l'effettiva entrata in vigore dell'intero corpo di norme richiede l'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni attuative della Consob e dei principi di revisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 26 della Direttiva 2006/43 CE. In base all'art. 43, per altro, sino all'emanazione dei provvedimenti sopra citati, sono applicabili in via transitoria, sino all'adozione dei predetti provvedimenti attuativi, talune disposizioni in materia di registro dei revisori, tirocinio e formazione e idoneità professionale dei revisori.

► 7. Sanzioni

Il Capo VIII del Decreto prevede una serie di sanzioni amministrative (che si articolano in sanzioni amministrative pecuniarie, nella revoca degli incarichi di revisione, nella sospensione/cancellazione dal Registro dei revisori) e di sanzioni penali per le ipotesi di gravi irregolarità (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, corruzione dei revisori, impedito controllo etc.) nello svolgimento dell'attività di revisione legale e di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, per una rassegna delle quali si rinvia agli artt. 24-32 del Decreto.

Le procedure sanzionatorie per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto si articolano secondo due modelli:

- il primo, ex art. 195 TUF, prevede il potere della Consob di irrogare sanzioni con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti agli interessati;
- il secondo, introdotto dall'art. 25 del Decreto, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze un

¹ P. Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, *Le Società*, 5, 2010, pag. 540.

² P. Giudici, op. cit., pag. 541. Analoga cesura rispetto al circuito delle “responsabilità sociali” si verifica con riferimento all'abrogazione sia dell'art. 2409-sexies cod. civ, sia dell'art. 164 TUF, posto che entrambe le norme si richiamavano all'art. 2407 cod. civ. in materia di responsabilità dei sindaci che, a sua volta, rinvia alle norme sulla responsabilità degli amministratori (artt. 2393 e ss. cod. civ.).



NEWSLETTER NR. 35

L'armonizzazione dei diritti amministrativi degli azionisti e delle regole sulla revisione dei conti

identico potere sanzionatorio, da esercitarsi sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti agli interessati.

► 8. Conclusioni

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la revisione legale dei conti appare sempre più orientata verso una dimensione "pubblica". Tale scelta legislativa sembra dettata dalla volontà di rispondere a situazioni patologiche di crisi finanziaria recentemente emerse attraverso una più intensa regolamentazione dei controlli c.d "esterni". La principale indicazione in tal senso è rappresentata dall'estensione dell'impianto normativo già previsto dal TUF a entità individuate *ex novo* che detengano la qualifica di "società o enti di interesse pubblico".

Il Decreto tuttavia, pur nel lodevole intento di dettare un'organica disciplina della materia, finisce per sovrapporsi a altri testi normativi senza provvedere a un efficace coordinamento delle rispettive disposizioni. Emblematica in tal senso è la previsione, per gli enti di interesse pubblico, di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che solleverà, per le società che abbiano adottato il modello di *governance* previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. non poche difficoltà interpretative, dal momento che tali società saranno tenute a istituire un comitato per il controllo interno *ad hoc* ai sensi dell'art. 8 del Codice di Autodisciplina.

Avv. Francesca Torricelli

Avv. Felice Soffrè

Dr. Francesco Paolo Scebba

Dr. Marco Tridici